

PROPOSTA DI MISURE ECONOMICHE ANTICRISI

2^A BOZZA

Premessa

La professione dell'architetto sta vivendo una fase storica molto intensa caratterizzata tanto da elementi positivi (pochi), quanto da fattori di criticità e preoccupazione (molti). Come evidenzia il rapporto del CRESME sul mercato della progettazione architettonica, negli ultimi dieci anni il settore delle costruzioni nel nostro paese è stato protagonista di un ciclo espansivo, purtroppo di scarsa qualità architettonica, senza precedenti, sia in termini di investimenti che di crescita occupazionale e imprenditoriale. Il rilancio delle città come luoghi di concentrazione di attività economiche e di specializzazione di funzioni, la trasformazione e l'espansione delle volumetrie non residenziali, così come l'aumento ed il cambiamento della domanda abitativa privata sono stati i principali motori di traino.

L'Italia è prima in Europa per numero di studi che operano nel campo della progettazione e delle attività tecniche, per numero di studenti di architettura, per professionisti registrati e per indice di dotazione di architetti sulla popolazione complessiva (419 ab./arch.). Nel corso dell'ultimo decennio si è assistito ad un numero sorprendente di iscritti agli albi provinciali, che nel 2007 hanno superato le 130 mila unità (erano 70.000 nel 1996 e 25.000 nel 1980). L'Italia è dunque una realtà con un elevato potenziale tecnico diffuso.

Però siamo anche un paese caratterizzato da dimensioni di imprese assai ridotte, in tutti i settori economici e in quello della progettazione e delle attività tecniche in particolare, con scarse capacità di competere sul mercato internazionale e con un rapporto critico tra la funzione/professione architettonica e l'evoluzione (soprattutto tecnologica e organizzativa) del mercato delle costruzioni.

Domanda e offerta, prima dell'attuale profonda crisi, crescevano, ma a ritmi ben diversi: benchè infatti gli investimenti, prima della crisi, crescessero in valore assoluto, la media pro-capite rispetto al numero delle unità locali e di addetti.

Dunque aumenta la concorrenza, in un contesto di contrazione delle strutture degli studi professionali, sempre più spesso costituiti dal singolo professionista, con la conseguente tendenza a concentrarsi sulla dimensione locale e con sempre maggiori difficoltà nel guardare al mercato globale.

Il capitale intellettuale offerto dal mondo delle professioni, la sua capacità di essere il motore non solo del mondo dei servizi, ma anche del mondo dell'impresa, che lo fa essere uno dei fattori di competitività dell'economia italiana, anche per il PIL prodotto, pone con forza la necessità di ricordare che questa forma di lavoro autonomo "delle professioni intellettuali" definito dal Codice Civile, deve essere considerato quale ogni altra forma di lavoro ai sensi dell'Art. 35 della Costituzione: "La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori."

D'altra parte le professioni, comprese fra la tutela di diritti individuali e il perseguimento degli interessi generali, sia nel campo degli incarichi di servizio pubblico, sia nell'interfaccia fra interessi privati e interessi pubblici, sono esplicitazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale ed elemento fondamentale per gli assetti socio-economici ed organizzativi del paese, nella comprensione dell'utilità del perseguimento degli interessi collettivi da parte di ogni individuo o soggetto sociale.

Ciò non toglie che la pubblica amministrazione debba divenire più efficiente, più vicina al cittadino, essere capace di accettare i contributi che provengono dalla società, ed in particolare dal mondo delle professioni, deve semplificare le sue procedure ed i suoi metodi, diventare sempre di più sede di accordi, intese, convenzioni (con i privati e fra privati e istituzioni). I piccoli comuni devono essere messi in condizione di assolvere i loro compiti, anche attraverso l'implementazione di servizi unificati e la consulenza degli Ordini professionali.

Un paese giusto e capace di essere competitivo guarda poi alla formazione permanente come ad una risorsa comune, e alle professioni come motore dell'innovazione.

Se si ricerca, come riteniamo sia giusto, un paese più equo, basato sulla competizione trasparente, in grado di utilizzare al meglio i saperi ed contributo di tutti - sia di chi è già nel mercato del lavoro, sia dei giovani che vi si affacciano ora - dobbiamo dire con forza che l'economia della conoscenza, il

mondo delle professioni, è il settore che in maniera più innovativa può sorreggere e guidare lo sviluppo e la competizione sul mercato globale, soprattutto in un momento di crisi quale quella che stiamo vivendo.

Per giungere a ciò sono necessarie riforme e politiche per il mondo delle professioni in molti settori e su diversi versanti.

Gli architetti italiani sono consapevoli del loro ruolo e, pur fra le difficoltà date dal quadro normativo esistente, stanno operando con convinzione e sono fortemente motivati a proseguire nella loro attività, nella direzione delle riforme: sono infatti necessarie proposte e politiche dal mondo delle professioni per tutto il paese, che non può prescindere dal contributo dei lavoratori della conoscenza.

Come già affermato nel nostro ultimo Congresso, le parole chiave che disegnano il nostro futuro sono competenza-competitività-innovazione, unite alla responsabilità e alla capacità di strutturare il nostro lavoro in forma adeguata, di costruire una struttura organizzativa capace, appunto, di rispondere ai requisiti di conoscenza, competitività ed innovazione indispensabili all'esercizio della professione di architetto, alla complessità crescente del lavoro, al soddisfacimento dei bisogni e dei desideri che la società mette in campo.

Ed è proprio in un momento di crisi quale quello che stiamo vivendo, fra deflazione e recessione globale, che gli Architetti italiani ritengono indispensabile mettere in atto le misure necessarie – già più volte richieste ed attese – per una maggiore efficienza, efficacia ed adeguatezza del quadro generale, capace di favorire e creare le condizioni per il loro pieno contributo alla vita economica e culturale del paese, un pacchetto di misure anticrisi particolarmente volte a sostenere la professione dell'architetto.

Da questo scenario emerge la necessità di individuare due ordini di misure:

- il primo incentrato su misure urgenti finalizzato a superare o quanto meno attenuare gli effetti dell'attuale crisi;
- il secondo di natura strategica/strutturale.

Coerentemente con il documento presentato dal Consiglio Nazionale in occasione della Conferenza degli Ordini dello scorso 12 marzo e con i successivi approfondimenti sviluppati in occasione delle riunioni della

Delegazione Consultiva in data 25 marzo e 14 maggio u.s., nonché con i contributi pervenuti dai delegati e dai gruppi di lavoro riunitisi presso l'Ordine di Roma lo scorso 7 maggio, si evidenziano alcune delle possibili misure anticrisi suddivise per settore, da approfondire ed implementare in occasione della prossima Conferenza degli Ordini in programma ad Ancona il 24 giugno p.v..

A – PROPOSTE DI MISURE ANTICRISI URGENTI

1 – LAVORI PUBBLICI

Bandi di gara

Premessa

Le pubbliche amministrazioni, anche sulla scorta delle “linee guida in materia di approfondimento dei servizi tecnici nell’ambito dei lavori pubblici di interesse regionale” emanate da alcune Regioni considerano i servizi di ingegneria e architettura assimilabili a qualsiasi altra fornitura, aggiudicando conseguentemente le gare secondo il criterio del prezzo più basso, oppure, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dando rilevanza percentuale al prezzo superiore rispetto agli altri elementi di valutazione.

Tale situazione porta ad un assoluto impoverimento della qualità spingendo, in particolare le Società di Progettazione, ad offrire il massimo sconto producendo, per contro, progetti assolutamente scadenti, per lo più non realmente esecutivi, privi di qualsiasi ricerca o sperimentazione sia nel campo della qualità dei materiali, sia ancor più, in quello della qualità architettonica.

Tenuto conto della oggettiva insufficienza di risorse finanziarie le misure anticrisi da mettere in atto devono necessariamente prioritariamente basarsi su rilevanti risparmi di tempo e di denaro, attraverso la semplificazione degli atti, procedure e norme, ma anche assegnando ad ognuno degli attori delle trasformazioni pubbliche del territorio – pubblica amministrazione, progettista, impresa – il proprio specifico ruolo e cioè la programmazione dell’opera pubblica alla pubblica amministrazione, la progettazione ai progettisti e la realizzazione dell’impresa.

Proposte:

- a) necessità di disporre di un esaustivo documento preliminare di programmazione dell'opera pubblica da redigersi a cura dell'ufficio tecnico della stazione appaltante;
- b) definizione, in sede di programmazione, di un attendibile importo congruo dei lavori;
- c) definizione dell'importo del corrispettivo professionale da porre in gara, correttamente calcolato in base al D.M. 04.04.2001 senza sconti o detrazioni (la maggior parte dei bandi, per errori strumentali o in buona fede, determinano importi di gara nettamente inferiori a quelli di Tariffa). A tal proposito si propone di offrire alle pubbliche amministrazioni un servizio gratuito a cura delle Commissioni Tariffa degli Ordini per la determinazione del corretto importo di gara;
- d) attribuzione del punteggio al prezzo con il sistema del prezzo soglia previsto dall'art. 83, comma 2 del D. Lvo n° 163/2006 e s.m.i. adottando come "soglia" la media delle offerte ed assegnando il medesimo punteggio a tutte le offerte con sconto superiore o uguale alla "soglia". Con questo criterio, applicato in alcuni casi dalla provincia di Padova, si è passati da aggiudicazioni con il 70÷80% di sconto, ad aggiudicazioni con sconti tra il 30÷35%;

nell'ipotesi auspicabile di offerta economicamente più vantaggiosa:

- e) assegnazione al prezzo di un punteggio non superiore a 15 punti su 100;
- f) applicazione dell'art. 86, comma secondo, relativamente all'offerta anomala.
"... le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara".

Viste le oggettive difficoltà di valutazione della congruità nel campo della progettazione, si propone di escludere automaticamente tutte le offerte i cui punteggi, per tutti gli elementi di valutazione, siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

- g) introduzione della qualità tra gli elementi di valutazione, che non può essere basata su una semplice relazione, ma fare riferimento, ad esempio, a schede di lavori già effettuati;
- h) esclusione dalla gara, analogamente a quanto avviene per le gare di appalto delle opere, delle prestazioni relative alla sicurezza, da corrispondere integralmente secondo tariffa;
- i) limitazione del ricorso all'appalto integrato, così come originariamente previsto dalla Legge Merloni, incentivando per contro la possibilità per i giovani professionisti di partecipare a gare e concorsi mediante:
- riduzione delle soglie/requisiti di qualificazione;
 - riduzione dei requisiti minimi di organizzazione;
- l) predisposizione, quantomeno a livello regionale, di bando tipo e modulistica unitari (curriculum – domanda di partecipazione – dichiarazioni, ecc.), applicando al minimo la forbice dei requisiti per la selezione delle gare, al fine di semplificare la vita ai progettisti ed ampliare la partecipazione anche ai più giovani;
- m) definizione di strumenti normativi, a partire dalla liberalizzazione delle risorse congelate da un patto di stabilità obsoleto e velleitario, per accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei professionisti e delle imprese.

La già vigente normativa nazionale (Art. 9, comma 4 Legge 143/1943) e comunitaria (D. Lgs. 231/2002 in attuazione direttiva 2000/35/CE) prevede la corresponsione di interessi moratori rispettivamente 60gg. e 30gg. dall'emissione della specifica o dal termine per il pagamento per le prestazioni professionali effettuate, oltreché strumenti per l'escussione forzata del pagamento per mezzo di decreto dell'autorità giudiziaria.

Se tale quadro normativo è utile nei confronti dei soggetti privati, è sicuramente meno utilizzabile nei confronti degli enti pubblici, anche per effetto del "patto di stabilità" che spesso non consente la liquidazione seppur in presenza di risorse nel bilancio degli enti.

Sarebbe quindi auspicabile emanare una normativa specifica a riguardo dei crediti professionali esigibili nei confronti degli enti pubblici, che li obbligasse

al pagamento nei termini fissati dalla legge, anche in deroga al patto di stabilità.

2 – “PIANO CASA” – EDILIZIA PRIVATA

La Federazione degli Architetti del Veneto ha presentato puntuali proposte di emendamento al disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale titolato “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per promuovere le tecniche di bioedilizia e utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili”, coerenti con quanto emerso dal dibattito sul tema da parte della “Delegazione Consultiva”, auspicando che il miglioramento della qualità architettonica, l’efficienza energetica, la sostenibilità ambientale, la semplificazione e l’omogeneizzazione delle procedure possano essere i pilastri del disegno di legge in oggetto.

Considerata l’affinità tra vari testi regionali, alcuni degli emendamenti presentati potrebbero costituire elementi di riflessione e dibattito da parte della Conferenza per proposte di modifica convergenti.

Titolo:

Si propone di modificarlo in *“Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per promuovere la qualità architettonica con utilizzo di tecniche biosostenibili o l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili”*.

Art. 1 – Finalità

Si propone che i centri storici e tutti gli edifici soggetti a specifiche forme di tutela quali complessi monumentali, ville venete, immobili di interesse storico-architettonico-testimoniale individuati dai P.R.C., nonché gli edifici di cui al “Progetto Architettura del Novecento nel Veneto”, rappresentativi della migliore produzione architettonica del Novecento, di cui all’art. 62 del nuovo P.T.R.C. adottato, siano esclusi dall’applicazione delle disposizioni di legge in esame. Deroghe potrebbero essere concesse nei centri storici per la demolizione e ricostruzione di edifici e/o gruppi di edifici (anni ’60 e seguenti) non coerenti con il contesto storico.

Art. 2 – Interventi edilizi

Si propone:

- che l'ampliamento del 20% del volume esistente, sia limitato a tutte le unità abitative "cielo-terra", dotate cioè di esclusivo lotto di pertinenza (edifici uni-bi-tri-quadrifamiliari e plurifamiliari a schiera);
- che l'ampliamento sia subordinato alla sistemazione dell'intero lotto pertinenziale con eliminazione delle superfetazioni o, qualora condonate, di loro aggregazione al volume principale;
- di definire puntualmente e in quale misura, i parametri derogabili oltre all'indice di edificabilità (es. altezza del fabbricato, superficie coperta, fronte dell'edificio);
- di cassare la possibilità di realizzare corpi edilizi separati di carattere accessorio e pertinenziale, in quanto non coerenti con l'obiettivo di miglioramento della qualità dell'architettura;
- di escludere la ulteriore possibilità generalizzata di ampliamento delle attività produttive fuori zona in quanto non coerente con le finalità del "Terzo Veneto" indicate nel nuovo P.T.R.C. recentemente adottato che prevede "riordino, riqualificazione e riconversione delle zone produttive, per ridurre la dispersione ed i costi della frammentazione".

Art. 3 – Interventi per favorire il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente

Si ritiene che la finalità principale dell'art. 3, coerentemente con la lettera c dell'art. 68 del P.T.R.C. adottato, dovrebbe essere la rigenerazione delle periferie in luogo del consumo spesso inutile del nuovo territorio, attraverso *"la riorganizzazione delle aree residenziali esistenti, con obiettivi di qualità nell'inserimento territoriale e del paesaggio costruito e principi insediativi che prevedano complessi residenziali organici e di adeguata dimensione, la dotazione di spazi pubblici di complessità e qualità elevate, la scelta di tipologie edilizie in linea con la evoluzione della domanda sociale, la definizione di alti livelli prestazionali, relativamente a risparmio energetico, durabilità, tutela ambientale"*.

Interventi singoli di demolizione e ricostruzione in loco con incrementi volumetrici del 30%÷35% non contribuiranno certamente a ridurre l'attuale disordine, anonimato e degrado urbanistico delle periferie, anzi, al contrario,

l'incremento volumetrico sull'attuale impianto urbanistico ne accentuerà ancor più il disagio conseguente allo sviluppo edilizio degli anni '60 e '70, che ha stravolto ogni regola, salvo quella di una massiccia speculazione edilizia.

La Politica oggi ha l'opportunità, attraverso appropriate ed efficaci misure anticrisi, coerenti con gli obiettivi del nuovo P.T.R.C., di favorire la tutela e la riqualificazione del paesaggio, insieme alla semplificazione delle procedure, alla qualità del progetto urbanistico e architettonico, alla "premieria qualitativa, quantitativa e fiscale".

E ancora, può favorire un nuovo orizzonte applicativo della sussidiarietà, sostituendo il permesso di costruire con l'asseverazione da parte di tecnici abilitati, risolvendo non pochi problemi legati ad una burocrazia spesso inutile e farraginoso: un volano enorme per l'edilizia e le attività collegate, che comporterebbe una selezione tra i professionisti incentrata sulla effettiva capacità di garantire la committenza con la propria asseverazione; garanzia che non potrà prescindere dalla conoscenza e preparazione scientifica e, conseguentemente, dall'aggiornamento continuo.

Si propone quindi relativamente all'art. 3:

- di prevedere nelle zone residenziali di completamento (quartieri periferici e di ogni parte di città in cui la qualità può essere migliorata) aumenti anche fino al 50% della potenzialità edificatoria di P.R.G. mediante piani e progetti attuativi di rigenerazione e riqualificazione urbana, integrando in essi politiche relative alla realizzazione di dotazioni territoriali (standard urbanistici) e servizi, da attuarsi attraverso l'applicazione, ormai codificata, della perequazione urbanistica;
- di assegnare la premieria volumetrica, afferente alla sostituzione edilizia, in ogni caso, esclusivamente alle nuove edificazioni sostenibili sotto il profilo del risparmio energetico, dell'utilizzo di energie rinnovabili e di rispetto delle norme antisismiche, proporzionalmente al livello di sostenibilità (classe dell'edificio).

Art. 7 – Ambito di applicazione

Per i motivi già esposti in merito all'art. 3 si propone:

- di sostituire il titolo edilizio previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380 con una perizia giurata da parte di un

tecnico abilitato, in tutti i casi in cui si è in presenza di strumenti della pianificazione urbanistica dai quali è possibile trarre con certezza tutti i limiti, tutele, diritti e misure di salvaguardia negli interventi sul territorio.

3 – SICUREZZA SUL LAVORO

Proposte di modifica degli articoli 3-89-93 del D. Lgs. 81/2008.

Considerazioni

Le proposte di modifica degli articoli 3-89-93 del D. Lgs. 81/2008 sono state illustrate in occasione del Convegno organizzato dal CUP Veneto sabato 16 maggio 2009 “Sicurezza sul lavoro e professioni intellettuali: attuale normativa e proposte di modifica”.

Le proposte di modifica dell’art. 3 muovono da una constatazione incontestabile, legata alla natura dei servizi di prestazione d’opera intellettuale cui è connaturato un livello di rischio estremamente basso.

Secondo la tabella degli “indici di frequenza d’infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL riferita alla inabilità permanente”, elaborata dall’INAIL, al gruppo di tariffa “Uffici e altre attività” (Gruppo di Tariffa 0700) corrisponde un indice di frequenza di infortunio pari a 0,72 che corrisponde al livello più basso per gruppo di tariffa.

E’ doveroso notare che il riferimento ai suddetti indici di frequenza d’infortunio INAIL è già stato recepito dal legislatore come parametro di valutazione del livello di rischio e quindi come criterio di classificazione delle aziende - intese qui in senso ampio e cioè come “complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro” ai sensi dell’art. 2 lettera c) del Decreto, come tale inclusivo anche dei datori di lavori professionisti intellettuali.

In particolare, il D.M. 15 luglio 2003 n. 388 classifica le aziende, ai fini delle disposizioni sul pronto soccorso aziendale, sulla base dell’indice infortunistico di inabilità permanente proprio del gruppo tariffario INAIL cui appartiene ciascuna attività.

La peculiarità dei servizi di natura intellettuale, tale da giustificare un alleggerimento degli adempimenti di carattere formale ed una semplificazione della disciplina, è riconosciuta anche nello schema di decreto correttivo di modifica del Decreto 81, che modifica l’art. 26 esonerando il datore di lavoro

dall'applicazione del comma 3 (vale a dire dall'obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con l'appaltatore e di redigere il DUVRI) in caso di "servizi di natura intellettuale".

Da ultimo, va infine osservato che la proposta è pienamente conforme ai principi direttivi sanciti nella legge delega (art. 1 legge n. 123/2007) ed in particolare al criterio della applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenendo conto delle peculiarità dei settori di attività e delle tipologie di rischio (lettera b) e della semplificazione degli adempimenti meramente formali con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese (lettera d).

Le proposte di modifica dell'art. 89 e dell'art. 93 muovono dalla necessità di chiarire in maniera univoca che: la designazione del responsabile dei lavori da parte del committente costituisce una facoltà e non un obbligo; la designazione del responsabile dei lavori integra una vera e propria delega di funzioni da parte del committente, e come tale è soggetta alle condizioni formali e sostanziali della delega di funzioni; la designazione del responsabile dei lavori è una delega di funzioni anche nell'ambito del committente pubblico.

Inoltre, la proposta di modifica intende rimuovere la ingiustificata limitazione del potere di scelta del committente, obbligato dal Decreto a nominare il responsabile dei lavori individuandolo unicamente nella persona del progettista e del direttore dei lavori a seconda della fase del cantiere. Tale limitazione non appare giustificata da alcuna esigenza reale, in quanto il ruolo del progettista e del direttore dei lavori è già ben definito anche ai fini della sicurezza del lavoro nel cantiere, naturalmente negli ambiti propri di queste specifiche figure; al contrario, l'attuale previsione normativa introduce una ingiustificata confusione di ruoli con il conseguente svilimento della figura del committente, che è invece soggetto centrale e vero protagonista della sicurezza del cantiere, al quale si è tentato (con esiti assai discutibili) di sostituire il professionista incaricato di ben altre funzioni.

Laddove il committente intenda avvalersi della facoltà di delega, la proposta intende far salvo tuttavia il principio, che il Decreto sembra sottintendere, secondo cui la delega per essere ben conferita deve presupporre una competenza tecnica in capo a chi la riceve; per questo si prevede che il responsabile dei lavori debba comunque essere un tecnico. In questo modo, tra l'altro, è fatta salva la coerenza anche con gli appalti pubblici, dove il

responsabile dei lavori può essere solo il rup (sempre comunque previa delega di funzioni), che appunto è un tecnico, ma certo non è il progettista né il direttore dei lavori (se non in via di eccezione).

Infine, la proposta prevede la soppressione dell'obbligo di verifica sull'operato dei coordinatori da parte del responsabile dei lavori, che non risponde ad alcuna esigenza reale ma piuttosto sembra sottintendere una ingiustificata ed ingiustificabile sfiducia del legislatore nei confronti dell'operato dei coordinatori, del tutto in contraddizione con il rigoroso sistema normativo di disciplina dei requisiti degli stessi. Oltretutto, così come formulato, l'obbligo di verifica appare totalmente contraddittorio nella misura in cui sottopone l'operato di un soggetto, abilitato ad agire soltanto in forza di una specifica qualificazione professionale, al controllo di un altro soggetto che quella abilitazione non è certo tenuto a possedere. Si tratta, con tutta evidenza, di un ulteriore snaturamento della funzione del progettista e del direttore dei lavori.

Testi delle proposte di modifica del D. Lgs. n° 81/2008:

All'articolo 3 del decreto, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

3-bis) Nei riguardi delle aziende o unità produttive riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente inferiore a uno, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive esigenze di tutela connesse al basso livello di rischio, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreto emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del lavoro, della Salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

All'articolo 89, comma 1), lettera c) sono apportate le seguenti modifiche:

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere delegato dal committente per svolgere i compiti a questo attribuiti dal presente decreto; tale soggetto

deve essere un tecnico. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale soggetto è il responsabile unico del procedimento. La delega è soggetta ai limiti e condizioni di cui all'art. 16, comma 1 del presente decreto.

All'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente alla delega conferita al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento della delega al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.

2. soppresso

Temi che dovrebbero essere già stati approfonditi dal C.N.A.P.P.C.

4 – PREVIDENZA E FISCALITA'

a) Revisione (sospensione temporanea) degli effetti degli studi di settore:

l'esigenza di una approfondita attenzione ai molteplici aspetti della professione implica un'attenzione mirata anche a temi correnti dell'operatività tra i quali risulta non meno significativa la problematica fiscale/contributiva che coinvolge complessivamente il mondo della libera professione, all'interno del quale la nostra categoria evidenzia, in ogni caso, una indubbia specificità.

Seppure a fronte di una emergenza economica internazionale di cui tener conto e che richiede necessariamente provvedimenti straordinari resta quindi l'esigenza riconosciuta di una generale revisione degli studi di settore, idonea a garantire nel tempo uno strumento utile, efficace ma soprattutto aderente alla complessa realtà evolutiva della professione di architetto.

A tal proposito è indispensabile, all'interno dell'interesse congiunto di instaurare un rapporto corretto e trasparente con l'Agenzia delle Entrate, fondare l'accertamento fiscale su riscontri oggettivi, basati sulla pratica della professione dell'Architetto, sui quali chiedere poi riscontro ai singoli professionisti.

Si sottolinea che non si intende inficiare gli studi di settore quale praticabile strumento di accertamento, ma rendere lo stesso più aderente alle caratteristiche della professione di Architetto.

Correttivi di ordine generale proposti per la Fiscalità Professionale, con particolare riferimento all'attività di architetto.

L'attenzione alla specificità della professione di Architetto e alle tematiche primarie alla stessa connesse non deve abdicare dall'incidenza sui contesti e situazioni organizzative in cui si esplica comunque quale struttura produttiva di servizi e cultura.

E' necessario soffermarsi analiticamente su criteri, circostanze e situazioni fiscali che discriminano il lavoro professionale in modalità tanto penalizzante quanto ingiustificate ed anacronistiche, in particolare se raffrontate alle condizioni di altri paese europei.

Data la complessità e la tecnicità delle argomentazioni e delle richieste di modifica al quadro normativo relativamente ai due punti presi in considerazione, si rimanda al documento allegato "Gruppo di lavoro n.1 - Per un patto di fiscalità corretta, congrua ed equa - Giornata di studi Ordini professionali, Roma, 7 maggio 2009".

- b) Proroga delle misure di ristrutturazione del sistema pensionistico varato da INARCASSA;
- c) Accordi con INARCASSA su misure di sostegno ai professionisti: credito, microcredito, dilazione, rateizzazione (senza particolari gravami) del pagamento dei contributi soggettivi;
- d) Possibilità di accesso libero e plurimo al sistema forfettario dell'IVA;
- e) Riforma delle condizioni per il trasferimento degli studi professionali tra vivi e mortis causa;
- f) La disciplina dei rapporti di lavoro interni agli studi professionali;

BENI CULTURALI E URBANISTICI

- a) Proposizione, prima della scadenza della proroga, di uno o più emendamenti al Codice del Paesaggio (art. 146), con contemperino le indispensabili misure di tutela e salvaguardia, il ruolo degli enti preposti con la necessaria celerità e certezza nel rilascio dei pareri.

B – PROPOSTE DI MISURE ANTICRISI DI NATURA STRATEGICA/STRUTTURALE

Quando si parla di competitività e di innovazione, i riferimenti principali della politica sono la produzione industriale, l'impresa ed i lavoratori dipendenti, dimenticando troppo spesso che oggi viviamo nella società post-industriale, viviamo nella società del "capitalismo cognitivo", quel capitalismo cioè non più soltanto economico, ma impregnato anche di fattori scientifici, che non può assolutamente prescindere, per essere competitivo, dai lavoratori della conoscenza, portatori di saperi concreti e specialistici, indispensabili al capitale per occupare sempre nuovi spazi e nuovi mercati nel mondo della produzione.

E' tempo quindi che la "Politica" cominci finalmente a rinnovare il suo lessico quando parla di lavoro, produzione, innovazione e formazione, inserendo nel proprio vocabolario tutti i settori dell'economia, compresi anche i lavoratori della conoscenza, quel vastissimo mondo di libere professioni e di professionisti che costituiscono ormai una consolidata componente essenziale della vita del nostro Paese.

Dopo anni di incessante crescita, anni di boom produttivo e occupazionale, di espansione internazionale, l'economia nazionale, già prima della attuale profonda crisi, si è trovata ad affrontare un periodo di stagnazione economica, di rallentamento, dal quale risultavano evidenti le difficoltà del sistema imprenditoriale ad adattarsi al nuovo contesto produttivo.

L'apprezzamento dell'euro, assieme alla forte concorrenza dei Paesi a basso costo del lavoro, hanno reso evidenti le difficoltà del nostro sistema economico e ridotto la domanda estera.

Con l'adozione di tecniche di produzione sempre più "risparmiatrici di forza lavoro", unitamente ai processi di delocalizzazione, risultano sconvolti i vecchi equilibri che per anni hanno contraddistinto il legame tra impresa, società e territorio sui quali si è basata la forza competitiva di molte regioni italiane.

La forte accelerazione impressa dal progresso tecnologico in questi anni, impone alla nostra economia una sorta di transizione verso nuovi paradigmi di sviluppo ed un riposizionamento competitivo.

Occorre una crescente attività innovativa da attuarsi mediante una piena collaborazione tra organizzazioni ed istituzioni della formazione con quelle imprenditoriali e quelle professionali, per poter emergere in mercati caratterizzati da sempre maggiore competitività, riduzione dei margini di profitto, globalizzazione economica e crescente ruolo della conoscenza quale fattore produttivo.

Questi fattori innovativi dovrebbero spingere alla creazione di filiere, di strutture reticolari innovative, sull'esempio della filiera con cui la nazione tedesca si propone al mercato mondiale delle costruzioni, strutturata in maniera tale da rendere solidali tra loro il sistema produttivo, gli ambiti delle professioni intellettuali ed in particolare degli architetti, i sistemi formativi, in un processo omogeneo grazie alla regia nazionale; il sistema è oggettivamente efficace al punto che la Germania, nel settore, è il primo esportatore al mondo, superando in termini assoluti sia gli Stati Uniti che la Cina.

E' quindi fondamentale anche per il sistema delle professioni intellettuali italiane, architetti in testa, poter investire in qualità, nuove competenze e innovazione.

Investire in qualità significa affidabilità delle prestazioni offerte, prestazioni più mirate alle esigenze della committenza, ma significa anche maggiore capacità di comunicazione e di comprensione dei problemi emergenti.

Investire in nuove competenze significa formazione continua, sviluppo di saperi complessi e saperi emergenti in linea con le esigenze di un sistema sociale ed economico dinamico e sempre più internazionalizzato; la formazione gioca un ruolo decisivo, non solo a sostegno dei processi di qualificazione all'interno dei settori di intervento "tradizionali" dell'architetto (aggiornamento normativo, sicurezza degli edifici e del cantiere, procedure operative, CAD e strumenti di lavoro tecnologicamente avanzati, tecnologia dei nuovi materiali...), ma anche e soprattutto nell'ambito dei settori "emergenti" (la sostenibilità, le fonti energetiche rinnovabili, l'acustica edilizia ed ambientale, le nuove tecnologie di gestione degli impianti e degli edifici...); in particolare, tra gli architetti più giovani, la formazione viene percepita come leva strategica per la costruzione della propria professionalità e come strumento in grado di aprire nuove prospettive di lavoro.

E' perciò necessario introdurre, come già da tempo obbligatoriamente previsto per molte professioni intellettuali, in particolare dell'area sanitaria ed economico-giuridica, meccanismi propri della formazione continua, mediante l'acquisizione di crediti formativi, assegnandone l'organizzazione e la gestione agli Ordini Professionali.

In sostanza, alle professioni intellettuali in generale ed a quelle dell'architetto in particolare, spetta più o meno la stessa sfida posta alle imprese, ovvero quella dell'abbandono dell'estremo individualismo, un tempo certamente fattore chiave di sviluppo, oggi fattore per lo più frenante.

Nell'area tecnica delle professioni si avverte, infatti, un crescente livello di competitività sia interna, tra medesime figure professionali, sia esterna proveniente da figure professionali appartenenti a contesti geografici differenti ed anche tra figure differenti che erogano tuttavia le medesime prestazioni professionali.

Questo evidenzia come anche la professione intellettuale si stia globalizzando, in un processo che assomiglia sempre più a quello che interessa il mondo produttivo.

Questo comporta un chiaro cambiamento di prospettive anche nei rapporti sia con il mondo produttivo, sia con il territorio più in generale, da rapporto "derivato" a rapporto "sinergico", rapporto che non può prescindere da un qualificato aggiornamento professionale, previsto obbligatoriamente da tutti i disegni di riforma delle professioni intellettuali, oltre che dalla Direttiva Europea n° 36/05.

La formazione naturalmente ha costi economici, di tempo e organizzativi, che diversamente dai nostri competitori nel mercato dei servizi gravano interamente sulle spalle dei professionisti. Questi, per non uscire dal mercato e garantire la qualità della prestazione, devono mantenersi aggiornati e preparati e pertanto devono essere destinatari di una politica di incentivi e sostegno che consenta l'investimento in formazione continua al pari delle imprese.

Bisogna investire inoltre in innovazione, partendo dalla consapevolezza che tale settore è un po' la cenerentola nel novero dei comparti industriali, perché assorbe, trasforma, metabolizza innovazioni nate altrove, mentre ne genera poche al proprio interno.

Gran parte dei materiali usati per fabbricare i prodotti, le macchine usate nei cantieri e via via fino ai programmi di disegno automatico (che in questi ultimi decenni hanno così profondamente modificato i nostri modi di progettare e di costruire) arrivano dalla chimica, dall'elettronica e dalla metallurgia.

Tutto ciò dipende dal fatto che il settore delle costruzioni fa poca ricerca e di conseguenza stenta a produrre innovazione, soprattutto per la piccola dimensione dell'impresa, sia per numero di addetti che di fatturato.

Oggi l'occupazione nelle costruzioni sfiora i 2.000.000 di occupati, con un sistema imprenditoriale particolarmente frammentato. Iscritte alla Camera di Commercio vi sono poco meno di 750.000 imprese di costruzione (dati CRESME), una ogni 30 famiglie italiane, un valore che non ha eguali in nessun altro Paese europeo, con la conseguente frammentazione del ciclo produttivo, con la presenza di numerose piccole imprese, spesso provenienti da luoghi e Paesi diversi (oltre 60.000 di queste imprese hanno un titolare extra comunitario e neo comunitario), che producono rapporti occasionali e non duraturi, spesso più conflittuali che di collaborazione.

Analoga situazione si verifica per gli studi delle professioni tecniche, pari a 253.000 unità (33,6% del totale europeo), con una media di 1,4 addetti a fronte di una media europea di 2,9.

La polverizzazione del sistema imprenditoriale è uno dei fattori di rallentamento della dinamica innovativa del settore, in particolare in tema di sostenibilità ambientale dei 13 milioni di edifici esistenti in Italia, relativamente ai quali per il riscaldamento (dati casa-clima) vengono bruciati ogni anno circa:

- 14 miliardi di m³ di gas
- 4,2 miliardi di kg di gasolio
- 2,4 milioni di tonnellate di combustibili solidi

che comportano emissioni di:

- 380.000 tonnellate di sostanze inquinanti e
- 40.000 tonnellate di CO₂.

Il contenimento del fabbisogno energetico degli edifici è conseguentemente una delle risposte indispensabili alle necessità di riduzione dell'inquinamento atmosferico e di risparmio delle risorse naturali disponibili; è quindi fondamentale che l'innovazione non sia incentrata come ora in finanziamenti a

pioggia a singole categorie economiche, ma bensì su progetti di innovazione strategica, quale ad esempio quello relativo alle “energie alternative rinnovabili e contenimento dei consumi energetici”.

E' un tema di estrema attualità che può e deve coinvolgere sinergicamente il mondo del primario, attività industriali, mondo delle costruzioni, competenze proprie delle professioni intellettuali e della ricerca universitaria.

E' indispensabile quindi investire in innovazione anche nel mondo professionale aggiornando continuamente il proprio sistema informatico, per conseguire maggiore produttività sia in termini quantitativi che qualitativi, con conseguente ricaduta positiva anche in termini di competitività; ma significa anche invertire la tendenza ad una eccessiva polverizzazione del sistema delle professioni intellettuali, mediante meccanismi che favoriscano da un lato la crescita dimensionale delle attività esistenti e dall'altro un crescente processo di networking tra professionisti.

Nel primo caso sono fondamentali strumenti finanziari che supportino gli investimenti in nuovi studi, esigenza che concerne non solo aspetti dimensionali ma anche dotazionali, quali ad esempio dotazioni telematiche, accesso ad infrastrutture veloci per la trasmissione dati, ecc.

Nel secondo caso risulta fondamentale favorire la formazione, non tanto di una qualsiasi rete tra professionisti, ma soprattutto di reti che integrino competenze distinte.

Le domande del mercato richiedono sempre di più risposte adeguate alla crescita competitiva nei mercati della progettazione e dei servizi complementari, seppur in presenza di una normativa che ha reso possibile la costituzione di società professionali e interprofessionali, anche nella forma cooperativa, la mancanza di regolamentazione a riguardo rende estremamente dubbia, difficoltosa e rischiosa la loro costituzione.

Si rende quindi necessaria l'emanazione di una normativa regolamentare in materia, che preveda l'esclusione del socio terzo di capitale all'interno delle società professionali nelle quali il capitale d'impresa possa ledere l'autonomia e la pratica della professione intellettuale.

In questo progetto è inoltre indispensabile poter offrire nuove opportunità ad un crescente numero di giovani che si affaccia al mondo delle professioni, che già

oggi rappresentano un'offerta, in parte latente che chiede solo di poter emergere.

Non c'è bisogno, come da molti sostenuto, di capitali esterni al mondo delle professioni ma, piuttosto di una politica economica che finalmente offra anche ai professionisti italiani quegli strumenti di promozione di meccanismi di filiera e di aggregazione, anche interprofessionale e quei meccanismi di accesso al credito agevolato, anche in assenza di garanzie reali personali, fino ad oggi elargiti a piene mani a tutti i settori economici, con la sola esclusione del mondo professionale.

Attraverso questi meccanismi di innovazione anche le professioni intellettuali in generale e gli architetti in particolare potranno essere competitivi in ambito nazionale e internazionale, in sinergia e non in competizione con gli altri fattori della produzione.

RIEPILOGO

1° ordine: misure urgenti per superare/attenuare gli effetti dell'attuale crisi:

1 – Lavori pubblici – proposte

- a) semplificazione delle procedure assegnando:
- alla Amministrazione pubblica la programmazione pubblica con definizione di un congruo importo dei lavori;
 - al progettista la progettazione;
 - all'impresa la esecuzione dei lavori;
- senza alcuna commistione dei ruoli
- b) - definizione del corretto importo del corrispettivo professionale da porre in gara
- calcolato in base al D.L. 04.04.2001;
- servizio gratuito a cura della Commissione Tariffa degli Ordini per la determinazione del corretto importo di gara;
 - esclusione dalla gara delle prestazioni relative alla sicurezza, da corrispondere integralmente secondo tariffa;
- c) attribuzione del punteggio al prezzo con il sistema del prezzo soglia previsto dall'art. 83 comma 2 del D. Lvo n° 163/2006 e s.m.i., adottando come "soglia" la media delle offerte ed assegnando il medesimo punteggio a tutte le offerte con sconto superiore o uguale alla "soglia";
- d) nell'ipotesi di offerta economicamente più vantaggiosa:
- assegnazione al prezzo di un punteggio non superiore a 15 punti su 100;
 - applicazione dell'art. 86, comma secondo, relativamente all'offerta anomala, prevedendo l'automatica esclusione di tutte le offerte i cui punteggi, per tutti gli elementi di valutazione siano pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;
 - introduzione della qualità tra gli elementi di valutazione, con riferimento, ad esempio, a schede di lavori già effettuati;
- e) limitare il ricorso all'appalto integrato, incentivando per contro la partecipazione alle gare per i giovani professionisti, mediante:
- riduzione delle soglie/requisiti di qualificazione;

- riduzione dei requisiti minimi di organizzazione;
- f) predisposizione, quantomeno a livello regionale, di bando tipo e modulistica unitari (curriculum, domanda di partecipazione, dichiarazioni, ecc.);
- g) definizione di strumenti normativi finalizzati ad accelerare i pagamenti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei professionisti e delle imprese.

2 – Piano casa – edilizia privata – proposte

- a) esclusione dell'applicazione del "piano casa" ai centri storici ed a tutti gli edifici soggetti a specifiche norme di tutela;
- b) limitazione dell'ampliamento del 20% del volume esistente alle sole unità abitative "cielo-terra", dotate cioè di esclusivo lotto di pertinenza, subordinando l'ampliamento alla sistemazione dell'intero lotto pertinenziale con eliminazione delle superfetazioni o, qualora condonate, di loro aggregazione al volume principale;
- c) definizione puntuale e in quale misura dei parametri derogabili oltre all'indice di edificabilità (es. altezza, superficie coperta, fronte dell'edificio, ecc.);
- d) cassare la possibilità di realizzare corpi edilizi separati di carattere accessorio e pertinenziale;
- e) privilegiare e favorire nelle zone residenziali di completamento (quartieri periferici e di ogni parte di città in cui la qualità può essere migliorata), rispetto alla mera sostituzione edilizia dei singoli edifici, piani e progetti attuativi di rigenerazione e riqualificazione urbana, con benefit volumetrici anche fino al 50% della potenzialità edificatoria di P.R.G. integrando in essi politiche relative alla realizzazione di dotazioni territoriali (standard urbanistici) e servizi, da attuarsi attraverso l'applicazione ormai codificata della perequazione urbanistica;
- f) assegnazione della premialità volumetrica, afferente alla sostituzione edilizia, in ogni caso esclusivamente alle nuove edificazioni sostenibili sotto il profilo del risparmio energetico, dell'utilizzo di energie rinnovabili e di rispetto delle norme antisismiche;
- g) sostituzione del titolo edilizio previsto dal D.P.R. n° 380/01 con una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato, nel rispetto dei limiti di competenza,

in tutti i casi in cui si è in presenza di strumenti della pianificazione urbanistica dai quali è possibile trarre con certezza limiti, tutele, diritti e misure di salvaguardia negli interventi sul territorio.

3 – Sicurezza sul lavoro

All'articolo 3 del decreto, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

3-bis) Nei riguardi delle aziende o unità produttive riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente inferiore a uno, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive esigenze di tutela connesse al basso livello di rischio, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreto emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del lavoro, della Salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

All'articolo 89, comma 1), lettera c) sono apportate le seguenti modifiche:

c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere delegato dal committente per svolgere i compiti a questo attribuiti dal presente decreto; tale soggetto deve essere un tecnico. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale soggetto è il responsabile unico del procedimento. La delega è soggetta ai limiti e condizioni di cui all'art. 16, comma 1 del presente decreto.

All'articolo 93 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente alla delega conferita al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento della delega al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli

obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.

2. soppresso

4 – Temi già sviluppati dal C.N.A.P.P.C.

Previdenza e fiscalità

Codice del paesaggio

2° ordine: misure strategiche/strutturali:

Obiettivi:

- investire in qualità;
- investire in nuove competenze;
- investire in innovazione.

Strumenti:

a) – formazione continua, mediante:

acquisizione di crediti formativi organizzata e gestita dagli ordini professionali, con criteri, contenuti e modalità omogenei da definire dal C.N.A.P.P.C., di concerto con la Conferenza degli Ordini;

- estensione delle politiche nazionale e regionali di contributi economici a sostegno dell'investimento in formazione continua anche alle professioni intellettuali, al pari delle altre categorie economiche;

b) innovazione mediante:

- meccanismi che favoriscano la crescita dimensionale delle attività esistenti mediante strumenti finanziari che supportino gli investimenti in nuovi studi, esigenza che concerne non solo aspetti dimensionali ma anche dotazionali;
- meccanismi che favoriscano un crescente processo di networking tra professionisti: reti e/o società professionali/interprofessionali che integrino competenze distinte, indispensabili per competenze sul mercato internazionale;

da attuarsi mediante una politica economica che offra anche ai professionisti quei meccanismi di accesso al credito agevolato (ConSORZI fidi) oppure a fondo perduto, anche in assenza di garanzie reali personali e che finanzi azioni per i servizi all'internazionalizzazione di filiere di imprese, di studi professionali e Università allo scopo di costituire network all'estero con regia nazionale/regionale, che consenta di presentarsi alle stazioni appaltanti, seguendo l'esempio tedesco.

L'Ufficio di Presidenza

Giuseppe Cappochin architetto Fulvio Fraternali architetto Marco Zaoli architetto